

## **CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14**

#### AREA DI DIREZIONE

#### Determinazione N° 327 del 11/07/2013

OGGETTO: INDENNITÀ DI CARICA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – PARERE 353/2012/PAR DEL 17/07/2012 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA –RIPRISTINO EROGAZIONE

#### **Il Direttore**

#### PREMESSO:

- che Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ha introdotto norme volte a ridurre il costo degli apparati politici ed amministrativi. In particolare:
  - l'art. 5 comma 7 dispone che "..... Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti."
  - l'art. 6, comma 3 stabilisce che "a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196 (tra le quali è annoverato il COVAR 14), incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. [...];
- che sulla scorta delle suddette novelle legislative e, in particolare, in applicazione dell'art. 5, comma 7,
  con lettera prot. 1130 in data 16.02.2011, il Direttore del Consorzio formalizzava al Presidente e ai

membri del Consiglio di Amministrazione la sospensione dell'erogazione dell'indennità di carica a decorrere dalle spettanza relative al mese di giugno 2010;

- che con lettera pervenuta in data 17.05.2013, prot. n. 3814, il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, chiedono il ripristino dell'erogazione indennità di carica, oltre al pagamento degli arretrati non corrisposti, alla luce del parere della Sezione regionale della Lombardia della Corte dei Conti (parere 353/2012/PAR del 17/07/2012), nel quale si afferma l'applicabilità al Consiglio di Amministrazione dei Consorzi tra Comuni, non già della disposizione del citato art. 5, comma 7, ma piuttosto quella del citato art. 6, comma 3, che prevede la sola riduzione, a decorrere dall'1 gennaio 2011, dell'indennità del 10% rispetto agli importi corrisposti nell'anno 2010;
- che in effetti, la Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, con deliberazione 353/2012 del 17/07/2012, ha rilasciato un parere, confermato nella successiva deliberazione 6/2013 del 10/01/2013, che fornisce un'interpretazione sistematica sull'applicabilità ai consorzi di funzioni costituiti ex art. 31 del T.U.E..L. degli articoli 5, comma 7 e 6, commi 2 e 3, del D.L. 78/2010, dalla quale appare evidente la possibilità di riconoscere al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'indennità, corrisposta precedentemente all'entrata in vigore del D.L. 78/2010, seppur decurtata del 10%, a decorrere dall'1 gennaio 2011;

#### VISTO ED ESAMINATO il parere della sezione di controllo della Corte che sinteticamente:

- evidenzia che "Vart. 5 comma 7 del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, è collocato all'interno del Capo II del Decreto, dedicato alla "riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi" ed è teso, in particolare, a contenere la spesa per gli "organi costituzionali, di governo e negli apparati politici". Mentre il successivo art. 6, dedicato alla "riduzione dei costi degli apparati amministrativi", contiene due commi (il 2 ed il 3) tesi ad azzerare o limitare i compensi ad organi collegiali e di direzione, amministrazione e controllo.
- prosegue quindi affermando: "Appurata l'applicabilità della disposizione ai consorzi in quanto specie del genere forme associative fra enti locali, rimane da analizzare a quali organi, di rappresentanza politica o amministrativi, la norma faccia concreto riferimento. A tal fine occorre riprendere la disciplina legislativa inerente la struttura politico amministrativa e gli organi di tali forme associative. L'art. 31 del TUEL prevede che i Consigli comunali che intendono consorziarsi approvino una convenzione, ai sensi del precedente articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio. Quest'ultimo, in conformità alla prima, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili, prevedendo, in particolare, che l'assemblea del consorzio sia composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del sindaco, del presidente del consiglio comunale o di un loro delegato (ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto). L'assemblea consortile, a sua volta, elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. Appare evidente come, nell'organizzazione del consorzio fra enti locali, accanto ad un organo di espressione politica in cui sono rappresentati tutti i Comuni consorziati (mediante il Sindaco o un suo delegato), vi è un organo esecutivo costituito dal consiglio d'amministrazione. I componenti di quest'ultimo, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Umbria n. 754/2003), non rappresentano il sindaco o il consiglio comunale che li ha indicati o da cui provengono (e la relativa comunità), ma l'assemblea dei consorziati nella sua integrità.[...]";

- evidenzia come i "consiglieri d'amministrazione del Consorzio, pertanto, non rappresentano l'ente locale di cui sono emanazione, ma l'intera comunità dei soggetti consorziati (tanto che non è necessario si tratti di un rappresentante politico, ben potendo essere un tecnico esterno).[...]. Di conseguenza, se è pacifica l'applicabilità dell'art. 5 comma 7 del d.l. n. 78/2010 (precetto collocato all'interno di una disposizione tesa a conseguire "economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici") ai componenti l'assemblea ed al Presidente del consorzio (ove previsto dallo Statuto), e ciò anche alla luce del divieto di cumulo di compensi posto dall'art. 5 comma 5 del d.l. n. 78/2010 (trattandosi ordinariamente di consiglieri comunali o assessori), non altrettanto può dirsi per coloro che l'assemblea consortile nomina come componenti del consiglio d'amministrazione. Quest'ultimo appare, infatti, più un organo d'amministrazione che politico (nemmeno assimilabile alla Giunta comunale che, pur avendo anche competenze amministrative, è comunque espressione politica diretta della comunità locale). Fra consiglio d'amministrazione di un consorzio e comunità locali non appare esservi, invece, alla luce della disciplina organizzativa posta dall'art. 31 del TUEL, alcun rapporto di rappresentanza politica, nemmeno di secondo livello (come invece per l'assemblea consortile);
- compiuta la distinzione tra organi politici e organi d'amministrazione, al fine di individuare quale tra le disposizioni contenute nel DL 78/2010 si applichino agli organi politici e quali agli organi d'amministrazione, il parere della Corte prosegue evidenziando che "L'art. 5 comma 7 del d.l. n. 78/2010 si colloca, infatti, all'interno di una disposizione tesa a contenere gli oneri di spesa per gli "organi politici", mentre la riduzione dei costi degli apparati amministrativi è rimessa al successivo articolo 6 che contiene, a sua volta, altri precetti tesi comunque all'azzeramento dei compensi per organi collegiali (comma 2) o al contenimento per quelli di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione (comma 3).

L'art. 5 comma 7 ha, infatti, come oggetto principale di disciplina la riduzione dei compensi spettanti al sindaco, ai presidenti di consiglio comunale, ai componenti di giunta ed agli altri organi di rappresentanza politica. "

• prosegue quindi, la sezione, esaminando la differente natura e composizione del consiglio d'amministrazione dei consorzi rispetto agli organi di comunità montane e unioni di comuni, sempre citati nel medesimo comma 7, per concludere che: "La differente natura e composizione del consiglio d'amministrazione dei consorzi rispetto agli organi di comunità montane e unioni di comuni, oltre che la diversa disciplina prevista, in generale, per le seconde rispetto ai primi, offre un ulteriore argomento di riflessione circa l'applicazione, per gli emolumenti del consiglio d'amministrazione, del successivo art. 6 del d.l. n. 78/2010, finalizzato alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi.";

E prosegue: "In particolare, ai fini che qui interessano, la norma dispone, come noto:

- la gratuità della "partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche", nonché della titolarità di organi dei predetti enti (fatta salva l'ampia serie di eccezioni espressamente indicate nell'ultima parte del comma);
- la riduzione del 10% delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati.

L'ambito di applicazione delle due disposizioni (l'art. 5 e l'art. 6 del d.l. n. 78/2010) pare, infatti, a tratti sovrapporsi.

Nel caso specifico oggetto d'esame, entrambe hanno come ambito di riferimento soggettivo gli enti locali e le forme associative da questi ultimi costituite. L'art. 5 comma 7 per previsione espressa, l'art. 6 commi 2 e 3 mediante il riferimento agli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche e all'elenco delle amministrazioni pubbliche previsto dall'art. 1 comma 3 della legge n. 196/2009 (c.d. elenco ISTAT).

Sul piano oggettivo, fra l'altro, l'art. 5 comma 7 fa generico riferimento agli "amministratori" (ma in una disposizione riferita, come detto, alla riduzione dei c.d. "costi della politica"), la seconda agli organi collegiali, anche di amministrazione (comma 2) o di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo (comma 3).

Entrambe, in base ad un'interpretazione meramente letterale, possono far riferimento al consiglio d'amministrazione di consorzi costituiti fra enti locali.

Tuttavia, sul piano sistematico, la collocazione dell'art. 5 comma 7 del d.l. n. 78/2010 all'interno di una disposizione afferente agli organi di governo e apparati politici, ove invece il successivo articolo 6 si riferisce agli "apparati amministrativi", induce, nel caso degli organi dei consorzi, a differenziare l'ambito oggettivo d'applicazione..

• Il parere della sezione si conclude affermando che "In sostanza, al consiglio d'amministrazione pare preferibile, su un piano di interpretazione sistematica, l'applicazione dell'art. 6 riferito alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi (in particolare, dei commi 2 e 3).";

RILEVATO che il comma 2 di tale norma prevede che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica (...). La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, (....)", pertanto, essendo il COVAR 14 un consorzio tra Comuni esso rientra nell'eccezione espressa nell'ultima parte del citato comma 2 mediante il riferimento all'elenco di enti indicati nell'art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 (in cui sono compresi anche i consorzi): al Consiglio di Amministrazione del Consorzio dovrà allora applicarsi il comma 3 dell'art. 6, con conseguente decurtazione del 10% dei compensi previsti a decorrere dall'1 gennaio 2011;

RILEVATO altresì che, in tal senso, la medesima sezione, con parere n. 6/2013 del 10 gennaio 2013 e citando il proprio precedente parere di cui sopra, afferma: "Diversamente, questa Sezione ha affermato che l'art. 6, comma 2, cit. non si applica ai consorzi tra enti locali in virtù dell'eccezione espressa contenuta nell'ultima parte del comma in esame dove il legislatore richiama l'elenco di enti indicati nell'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001 (in cui sono compresi anche i consorzi fra enti locali). Tuttavia, anche se il comma 2 non si applica ai consorzi tra enti locali, trova comunque applicazione il successivo comma 3 dell'art. 6 che impone la decurtazione del 10% dei compensi previsti (per le motivazioni e conclusioni si rimanda al parere di questa Sezione n.144/2012/PAR)."

**RITENUTO**, quindi, applicabili alla realtà del Covar14 le conclusioni della sezione sopra evidenziate, relativamente ai consorzi ex art. 31 del TUEL, considerato che la sua riconducibilità a tale forma associativa è confermata espressamente dalla legge Regione Piemonte n. 24/2002 che ne prevede la costituzione;

RITENUTO infine di evidenziare, circa la natura e la composizione del Consiglio di amministrazione del COVAR 14, che il comma 2 dell'articolo 19 dello Statuto dispone che "L'elenco dei candidati alla nomina nel Consiglio d'Amministrazione è formato sulla base di un avviso pubblico, approvato dall'Assemblea consortile, mentre il comma 3 prosegue disponendo che "I candidati devono avere i requisiti previsti per la nomina ad Assessori Comunali e possedere competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa, indicate nell'avviso pubblico.

**RITENUTO** pertanto, di prendere atto del parere espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, con deliberazione 353/2012 del 17/07/2012 e conseguentemente procedere all'erogazione dell'indennità di carica al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione;

RICHIAMATA a tal fine la deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 30.01.2008, con la quale sono state da ultimo rideterminate le indennità di funzione del presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti misure (dimezzate per i lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa):

- € 2.602,95 lordi al mese per l'indennità di funzione del presidente;
- € 1.952,21 lordi al mese per l'indennità di funzione del vicepresidente (75% di quella del presidente)
- € 1.691,92 lordi al mese per l'indennità di funzione degli altri componenti del Consiglio di amministrazione (65% di quella del presidente);

Dato atto che tali importi sono quelli corrisposti alla data del 30 aprile 2010;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 14 del 22 luglio 2009 di nomina di Direttore Generale;

ATTESA la propria competenza ai sensi degli art. 107 e 109 del D.lgs 267/2000

#### **DETERMINA**

1. Di prendere atto del parere espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, con deliberazione 353/2012 del 17/07/2012, in merito all'applicabilità al presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio dell'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, così come diffusamente riassunto nella parte narrativa della presente determinazione e ripristinare, con decorrenza dal mese di luglio 2013, l'erogazione delle seguenti somme:

#### alla data del 31 maggio 2010

€ 2.602,95 lordi al mese per l'indennità di funzione del presidente;

- € 1.952,21 lordi al mese per l'indennità di funzione del vicepresidente (75% di quella del presidente)
- € 1.691,92 lordi al mese per l'indennità di funzione degli altri componenti del Consiglio di amministrazione (65% di quella del presidente);

### a decorrere dall'1 gennaio 2011

- € 2.342,66 lordi al mese per l'indennità di funzione del presidente;
- € 1.756,99 lordi al mese per l'indennità di funzione del vicepresidente (75% di quella del presidente)
- € 1.522,73 lordi al mese per l'indennità di funzione degli altri componenti del Consiglio di amministrazione (65% di quella del presidente);
- 2. Di prendere atto che, a decorrere dall'1 gennaio 2014, fatte salve eventuali modifiche normative, l'indennità di funzione sarà ripristinata nelle misure vigenti al 30 aprile 2010;
- 3. Di liquidare ai componenti del consiglio di amministrazione le indennità di carica arretrate, da calcolarsi nelle misure di cui al punto primo;
- 4. Di dare atto che nella gestione residui del Bilancio di previsione sono state conservate, in via prudenziale, le somme necessarie per l'erogazione degli arretrati dell'indennità di funzione al presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione.

Il Direttore

Il presente provvedimento è pubblicato all'albo pretorio informatico e notificato all'interessato.

Sottoscritto il

6 di 7

327 /2013 Det n.

# INDENNITÀ DI CARICA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PARERE 353/2012/PAR DEL 17/07/2012 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA -RIPRISTINO EROGAZIONE

VISTO di regolarità amministrativa ex Articolo 6 del Regolamento sui controlli interni:

Visto di regolarità tecnica

IL SEGRETARIO

ai sensi dell'art.49, comma1, del T.U.E.L. 267/2000

Carignano, 15/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Impegno n°

2013/ 219

25/07/213 Carignano,

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Art. 153 comma 5 – D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267

FATTA SALVA LA RESTITUCION IN CASO DI PARENE/SENTENZA SUCCESSIVA CONTARIO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI